

INTRODUZIONE

Ho scelto l'argomento di questa tesi in quanto, non avendo più vent'anni, volevo cercare di unire l'esperienza personale, quella lavorativa e le competenze apprese durante il percorso di studi: durante la mia vita ho preso un diploma superiore in scienze dell'investigazione, ho lavorato in uno studio legale, sono stata titolare di partita iva, dipendente, consulente, disoccupata e infine dipendente pubblico. Ho tre punti di vista: quello del contribuente, quello dello statale e quello dello studente. Il diritto tributario è una branca molto particolare in quanto non esiste un codice di diritto tributario ma la materia è composta da una serie di norme spesso rapidamente modificate e composte per lo più da decreti legislativi, ma che tocca tutte le altre branche (penali, civili, amministrative, procedurali) e con esse è direttamente connesso. È un tipo di diritto, inoltre, particolarmente tecnico e che richiede una analisi anche dal punto di vista sociologico e filosofico abbracciando anche quanto appreso nei corsi di filosofia e teoria del diritto. Con questa tesi volevo cercare di unire tutto ciò che ho appreso nel corso di studi. Quando si è giovani si apprende ciò che viene insegnato a scuola e poi ci si scontra con la differenza della pratica, quando si è studenti più adulti è l'opposto: durante il percorso di studi ho appreso dai professori dell'università il perché delle cose che conoscevo per esperienza o facevo nel lavoro. Questo connubio è ciò che vorrei trasmettere con questa tesi

La scelta dell'accisa è stata una scelta professionale, lavorando per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli volevo una tesi che mi professionalizzasse arricchendo le mie competenze rendendomi un dipendente migliore e inoltre si tratta di un argomento davvero poco affrontato nonostante la sua importanza; quella dell'evasione è una scelta personale in quanto essendo un soggetto invalido civile e con patologie rare usufruisco dei servizi gratuiti dello stato quindi sento molto forte il problema dell'evasione. Due anni fa, anche se si tratta di pochi euro, a causa dei tagli alla sanità alcune pasticche salva vita sono divenute a pagamento, ci sono controlli medici che senza l'esenzione non avrei potuto fare e mi hanno salvato la vita. Ogni volta penso a un evasore

immagino qualcuno che non può curarsi per colpa dei tagli dovuti all'evasione e questo mi provoca un senso di rabbia.

Con questa tesi ho voluto affrontare l'argomento, partendo dall'analisi di un'imposta come l'accisa passando all'analisi dell'evasione come fenomeno e poi in relazione all'accisa, finendo con una valutazione sociologica e pratica dei possibili motivi che portano le persone all'evasione. Con questo elaborato ho voluto vedere il fenomeno dal punto di vista teorico, pratico, sociologico e normativo. La difficoltà maggiore che ho incontrato è stata quella che nessuno scrive mai delle accise in generale, ognuno affronta uno dei campi dell'accisa ma non vi sono testi sulle accise nella loro interezza, le uniche fonti che ho trovato sono quelle inerenti per lo più le sentenze delle corti, le direttive dell'A.D.M. e alcuni siti istituzionali.

L'evasione è un male per la società che non ho la pretesa di risolvere io con questo elaborato - soprattutto visto che nessuno ci è riuscito dai tempi degli antichi romani ad oggi - ma ho voluto proporre una mia analisi personale del fenomeno e delle valutazioni sugli attuali interventi normativi per il contrasto, soprattutto in tema di riforma della pubblica amministrazione, proponendo alcune mie personali considerazioni presenti nella conclusione dell'elaborato

Ho infine voluto proporre un questionario effettuando io stessa uno studio sulla percezione i cui risultati sono riportati in appendice a questo testo.

1. L'ACCISA

1.1 Tasse e imposte: brevi cenni

Prima di analizzare nello specifico l'imposta dell'accisa ritengo doveroso fare una piccola premessa sulle tasse e le imposte. Entrambe rientrano nella macrocategoria dei tributi che la giurisprudenza identifica come ogni *'prestazione patrimoniale imposta, realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere oblatorio, destinata a sovvenire le spese pubbliche'*¹. Spesso la società culturale media non conosce la differenza fra le suddette finendo, nel gergo comune quotidiano, per identificare tutti i tributi come 'tasse'. In realtà si parla di tassa quando si ha il versamento di una somma prestabilita di denaro in relazione al comportamento di un ente (per esempio l'imposta di bollo per il rilascio di un'autorizzazione). Ciò che caratterizza la tassa è il riconoscimento di un beneficio a seguito del pagamento di una somma di denaro. Vi è alla base del rapporto una controprestazione: il contribuente paga e ottiene qualcosa in cambio. Ciò non significa che la tassa copra completamente il costo di un servizio corrisposto da un ente poiché, altrimenti, ci troveremmo davanti a un prezzo o corrispettivo di diritto privato: la tassa non nasce dall'accordo o contatto individuale fra le parti ma, invece, ha la sua origine direttamente nella legge di diritto pubblico che ne determina tassativamente importo e disciplina normativa.

Altra particolarità di questo tipo di tributo, infine, è che esso non è legato alla manifestazione di ricchezza di un soggetto ma è uguale per tutti a prescindere dalla capacità contributiva del singolo soggetto, di conseguenza una marca da bollo avrà un costo di 16 euro, per esempio, sia che l'acquisti un disoccupato che un milionario. Su quest'ultima particolarità si basa la differenza principale con l'imposta.² Quest'ultima è un tributo che deriva dalla capacità di un soggetto di contribuire, di 'poter pagare' senza che in cambio vi sia un servizio o una prestazione dell'ente. Quando un soggetto è nella condizione di poter

¹Francesco Pistolesi, Il diritto tributario, G. Giappichelli, 2021

²Mauro Beghin e Francesco Tundo, *Manuale di diritto tributario*, G. Giappichelli, 2020

versare il tributo allora assume rilevanza la sua manifestazione di ricchezza e su di essa viene pagata l'imposta: questo avviene proprio perché il soggetto è in grado di contribuire (per questo si chiama capacità contributiva).

Lo stesso art. 53 della Costituzione, fra i doveri dei cittadini, precisa al I comma che *'Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva'*. Mauro Beghin (2020) sottolinea come il principio espresso dall'art. 53 della capacità contributiva sia in realtà una proiezione dello stesso dovere di solidarietà politica, economica e sociale previsto dall'art. 2 della Costituzione. Il pagamento del tributo, sebbene non sia così percepito dalla maggioranza della collettività, non è altro che un segno dell'appartenenza di un contribuente alla società: si ha solidarietà con la rinuncia di una parte della propria ricchezza in funzione di un 'bene comune', un interesse collettivo a scapito di uno individuale. Un po' come affermava Cesare Beccaria nei delitti e nelle pene - quando definiva l'importanza del patto sociale fra cittadino e stato con cui ogni cittadino rinuncia a una parte della propria libertà ma per il raggiungimento della maggiore felicità possibile per ognuno tramite l'azione dello stato, ma in questo caso proiettato in campo economico - nel nostro paese si è scelto di applicare una *'politica sociale'*^[3] in cui chi ha maggiore possibilità economica contribuisca affinché possano essere concessi servizi e aiuti gratuiti a chi verte in situazioni di disagio o difficoltà economica.^[4] Questo articolo manifesta in pieno questa politica statale laddove presuppone un dovere di ogni singolo cittadino di concorrere alle spese pubbliche in *'base alle proprie possibilità'*. Spesso nella credenza popolare, vuoi anche per l'influenza dei mass media e dei social network, la gente è convinta che tutti vengano gravati in egual modo dalla contribuzione senza tenere conto della situazione soggettiva ed individuale di ogni singolo contribuente. In realtà il nostro assetto

³ Dopo la Seconda guerra mondiale, nel 1945, gli esponenti dei cattolici e della Democrazia Cristiana che salirono al potere influenzarono il governo con l'idea che lo stato dovesse intervenire per andare incontro alle esigenze delle classi sociali più deboli. Queste filosofie influenzarono anche la costituente nella stesura della Costituzione. (Santoro, Minervini e Graziani – Manuale di diritto commerciale 2020) Queste ideologie assistenzialiste ancora oggi regolano i rapporti fra consociati e fra essi e lo stato.

⁴ La stessa Corte costituzionale, a conferma del dettato dell'art 53 della Costituzione in relazione alla capacità contributiva, nella sentenza 97/1968 ha precisato che *'che vi è soggezione all'imposizione solo quando sussista una disponibilità di mezzi economici che consenta di farvi fronte. Di tal che l'esenzione dall'imposta complementare dei soggetti che godano di un reddito minimo appare pienamente legittima, collegata come essa è ad una razionale presunzione del difetto di una qualsiasi capacità contributiva. Deve anzi affermarsi che, oltre che legittima, essa è addirittura doverosa, perché il legislatore, se può discrezionalmente stabilire, in riferimento a complesse valutazioni economiche e sociali, quale sia la misura minima al di sopra della quale sorge la capacità contributiva, non può non esentare dall'imposizione quei soggetti che percepiscano redditi tanto modesti da essere appena sufficienti a soddisfare i bisogni elementari della vita: se così non disponesse, la legge finirebbe con l'imporre un obbligo di imposta anche là dove una capacità contributiva è inesistente.'*

tributario è estremamente attento alle singole situazioni e lo stesso sistema progressivo, previsto dal II comma dell'art. 53 della Costituzione, dimostra come si ponga attenzione a quanto ogni consociato possa contribuire. La previsione di determinati scaglioni fa sì che l'imposta si diversifichi caso per caso cercando di rispettare quell'uguaglianza di trattamento dei singoli consociati membri dello Stato. Alla base delle imposte ci sarà sempre quindi la capacità di un soggetto, fisico o giuridico, di contribuzione e la valutazione di tale grado di capacità. Quest'ultimo viene valutato attraverso il grado di ricchezza del soggetto, che a sua volta viene individuata attraverso degli indicatori economici. I principali indicatori (o fatti economici) che identificano la ricchezza di un soggetto sono i consumi, il reddito e il patrimonio. Avremo quindi delle imposte che ricadranno su questi tre fatti economici dividendosi in imposte dirette quelle che colpiscono la ricchezza nel momento in cui si produce ricchezza (reddito e patrimonio) e imposte indirette che ricadono al momento del suo consumo o trasferimento (ad esempio I.V.A. ed Accisa appunto). Non approfondirò ulteriormente l'argomento della distinzione dei vari tributi in questa sede, che necessiterebbe di una trattazione a sé, ma ho ritenuto che fosse essenziale e doveroso sottolineare questa distinzione prima di iniziare a trattare dell'accisa nello specifico.

1.2 Introduzione

La tassazione sui consumi non è una prerogativa del mondo moderno ma ha le sue origini sin dal tempo dell'Impero Romano e probabilmente anche prima. Già in Tito Livio, nel suo testo *Ab Urbe condita*, troviamo prova del funzionamento dell'erario nell'antica Roma e di come questo svolgesse ruolo essenziale nella sopravvivenza, crescita e struttura della città. Nel medioevo abbiamo riferimenti alla tassazione sui consumi nelle tasse denominate 'biccherne', successivamente incorporate nelle Gabelle.^[5] In tutti questi casi lo Stato

⁵ Una curiosità è che proprio a Siena conserviamo importanti reperti storici del periodo presso l'archivio di Stato. Fin dal minimo 1168 la Biccherna è stata la più antica e importante magistratura finanziaria del Comune di Siena e rappresentò il passaggio dal sistema imperiale al sistema comunale. La Biccherna si occupava di tutte le entrate e uscite del Comune di Siena, e di conseguenza potremmo dire prima antenata, fra l'altro, dell'attuale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli italiana. Durante tutto il XIII secolo e buona parte del XIV un funzionario - chiamato Camerlingo - annotava in tre registri tutte le entrate e le uscite di denari del comune di Siena. Inoltre, provvedeva ogni fine semestre, insieme ai due provveditori - che oggi chiameremmo esattori delle tasse e che provvedevano alla riscossione delle entrate - alla compilazione di ulteriori due registri che venivano consegnati al sindacato dei Consigli di Siena. Dal XIV secolo le gabelle sostituirono le biccherne nell'amministrazione delle entrate pubbliche e fra queste anche il monopolio dei dazi e delle entrate derivanti dalle dogane - chiamate Dogane delle porte, e di cui le principali senesi sono state quelle del Sale e dei Paschi - rappresentando così le ave delle attuali dogane di Stato. -
Fonte Archivio di Stato di Siena

recepiva velocemente introiti attraverso la tassazione dei consumi e delle produzioni. Oggi giorno le accise, fra le imposte indirette, rappresentano la maggiore fonte di entrata dello Stato e nello specifico l'accisa risulta la seconda fonte dopo l'IVA.



Figura 1- Libro Blu 2020 dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli

L'importanza delle imposte indirette è così centrale nel sistema tributario proprio perché piccole variazioni delle aliquote permettono un maggior gettito in tempi ridotti delle casse dello stato e quindi rispondono più velocemente alle esigenze anche emergenziali che possano insorgere, come nel caso della recente pandemia del Covid 19.^[6] Le imposte, come sappiamo, possono essere indirette o dirette a seconda se ricadono sul consumo o sul trasferimento a terzi della ricchezza, ovvero se colpiscono quest'ultima nel momento in cui si produce o la si possiede. Nonostante la difficoltà di accordare i Paesi membri in tema di tributo nel 2012 la direttiva 92/12/CEE (abrogata dalla direttiva 2008/118/CEE) del Consiglio stabilì l'armonizzazione del tributo indiretto dell'accisa tra gli stati membri, sebbene non stabilisca una percentuale o un prezzo fisso ma bensì un range economico entro cui gli stati devono

⁶ A conferma di questa particolarità di reperire velocemente nuove entrate (o gettiti) delle imposta dell'accisa, il dipartimento delle finanze del M.E.F. ha dichiarato sul proprio sito istituzionale (<https://www.finanze.gov.it/opencms/it/il-dipartimento/fisco-e-storia/i-tributi-nella-storia-ditalia/1864-imposta-di-fabbricazione-e-consumo.-le-accise/index.html>) che per esempio 'anche le aliquote di accisa sui carburanti hanno subito nel tempo alcuni aumenti finalizzati a reperire urgentemente nuove entrate tributarie per fronteggiare eventi improvvisi, come la missione UNMIBH in Bosnia Erzegovina nel 1996, o per finanziare interventi strutturali dello Stato, come ad esempio il rinnovo dei contratti di lavoro per il trasporto pubblico locale o la manutenzione e la conservazione dei beni culturali nazionali.'

mantenersi^[7]. La disciplina comunitaria, integrata poi con le direttive 92/82/CEE e 92/84/CEE hanno dettato principi uguali in tutti gli stati sulla struttura delle accise^[8], la determinazione del campo di applicazione del tributo, le agevolazioni accordate ai singoli prodotti, gli impieghi e i sistemi di controllo e riscossione, la libera concorrenza dei prodotti, il deposito e la circolazione dei prodotti e infine sul il processo di avvicinamento delle aliquote di accisa in ambito comunitario.

Le varie disposizioni della Comunità europea sono state recepite in Italia nel d.lgs. 26 ottobre 1995 n.504 - da qui in avanti Testo Unico delle Accise: T.U.A.- che disciplina tutta la materia inerente alla produzione e i consumi, compresi i controlli e le sanzioni amministrative e penali irrogate. Il T.U.A. viene continuamente aggiornato sia in base alle direttive dell'Unione Europea , sia in base alle esigenze interne delle casse dello stato. L'ultima modifica, per esempio si è avuta nel 2019 con la reintroduzione dell'obbligo di licenza fiscale per la vendita e somministrazione di alcolici. Le agenzie fiscali, i contribuenti e gli operatori del settore trovano l'intera disciplina all'interno di questo testo normativo che viene spesso integrato ed esplicitato attraverso le note della direzione centrale di Roma dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Accanto alla disciplina europea recepita nel nostro ordinamento, il legislatore italiano ha previsto ulteriori campi di applicazione di tributi sul consumo e la fabbricazione applicabili solo nel territorio nazionale creando una duplice disciplina con accise armonizzate e non armonizzate a livello europeo che convergono nel T.U.A. Avremo quindi:

- Accise armonizzate

Presentano una disciplina normativa e applicativa unitaria in tutti i membri dell'Unione Europea ma con aliquote diverse da stato in stato.

Riguardano:

⁷ Ritengo che la scelta di un range altro non sia che la forma di compromesso per trovare l'accordo unanime degli stati membri per l'accettazione di un'armonizzazione in tema di tributi: in questo modo ogni stato è libero di aumentare o diminuire l'imposta secondo i propri bisogni ma entro limiti che non vadano ad incidere sulla libera circolazione dei beni e il mercato unico comune. Per esempio , come verificabile tramite il sistema TARIC, l'Italia grande produttore ed esportatore di vino applica un'accisa sul vino pari a 0 euro.

⁸ Le informazioni aggiornate sulle aliquote di accisa applicate negli Stati membri sono visibili ai seguenti link della Commissione Europea: Bevande alcoliche - http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/alcoholic_beverages/rates/index_en.htm; Prodotti Energetici - http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/rates/index_en.htm; Tabacchi: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/tobacco_products/rates/index_en.htm.

- l'energia elettrica,
- i prodotti energetici,
- tabacchi lavorati,
- alcoli.

- Accise non armonizzate

Presentano una applicazione limitata al territorio dello stato per determinati prodotti:

- oli minerali per usi diversi dalla combustione o carburazione;
- bitumi (miscele di idrocarburi naturali o residuati derivati dalla distillazione o raffinazione del petrolio greggio);
- oli minerali greggi, estratti aromatici, miscele di alchilbenzolo, polimeri polifenolici se destinati alla lubrificazione meccanica;
- fabbricazione dei fiammiferi.

1.3 Definizione e struttura del tributo

Il T.U.A. all'art.1 comma II definisce l'accisa come

'l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati.'

Essendo un'imposta indiretta essa si applica solo al momento della produzione per i fabbricanti e della sua immissione in consumo. Il costo dell'accisa è già presente nel prezzo finale del bene e per questo ricade sul consumatore al momento dell'acquisto. Non a caso, la locuzione accisa deriva dal latino 'accisus' che vuol dire 'caduto sopra' proprio perché questa imposta colpisce un determinato prodotto in relazione alla sua quantità di produzione - e non al prezzo come, per esempio, l'IVA - al momento della sua fabbricazione, immissione in consumo o importazione definitiva all'interno del nostro territorio.

L'art. 2 del T.U.A, infatti, prefissa il fatto generatore dell'esigibilità dell'accisa nell'atto fisico dell'immissione in consumo nel territorio dello Stato. Essendo un'imposta indiretta nel momento del fatto generatore l'accisa va a ricadere sul

consumatore finale, il quale paga il tributo che viene poi versato allo stato dal fabbricante quale sostituto di imposta e concorre a determinare l'imponibile su cui viene successivamente calcolata l'IVA: per questo nel tempo vi sono state varie polemiche sul fatto che l'accisa fosse una doppia tassazione, la questione è stata risolta dalla Corte di Cassazione. Applicando la direttiva europea 2006/112/CE che prevede la disciplina dell'IVA molti operatori, soprattutto gestori elettrici, applicavano l'iva sull'accisa. Un contribuente di Venezia si rivolse al giudice di pace contro Enel chiedendo il rimborso dell'iva pagata. Il giudice di pace nel 2015, anche a seguito di una prassi che iniziava a prendere campo fra i colleghi, concedette la restituzione dell'IVA pagata basandosi sul principio stabilito dalla Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza n. 3671/97, secondo il quale, *'salvo deroga esplicita, un'imposta non costituisce mai base imponibile per un'altra'*. Nel 2018 intervenne la Corte di Cassazione^[9] che affermò che , *"ai sensi degli artt. 1 e 13, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 ed in conformità all'art. 78, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE, nella base imponibile dell'IVA rientrano tutti i costi sostenuti dal fornitore prima della cessione del bene (o della prestazione dei servizi), purché connessi con essa, inclusi le imposte che, come le accise (il cui prelievo costituisce un elemento del costo del prodotto venduto), lo Stato esige unicamente dal fornitore, in qualità di sostituto d'imposta, dato che quest'ultimo è autonomamente responsabile del pagamento delle stesse'*. Questo portò ad una interrogazione parlamentare da parte del Senatore Lannutti^[10] chiedendo se i Ministri dello sviluppo economico e del M.E.F. ritenessero di intervenire con urgenza, per bloccare il prelevamento dell'Iva sulle accise delle bollette di luce e gas. La risposta del sottosegretario del ministero dello sviluppo economico il 6 dicembre 2018, in linea con la Cassazione, fu che *'l'imponibile di una cessione è costituito da tutto ciò che è ricevuto a titolo di corrispettivo, sempre che vi sia un nesso diretto tra il bene ovvero il servizio fornito e il controvalore ricevuto^[11]. Più precisamente, ad avviso dei giudici comunitari, "imposte, dazi, tasse e prelievi" rientrano nel valore del bene fornito (corrispettivo su cui calcolare la base imponibile ai fini dell'IVA) quando siano*

⁹ Cass. civ. Sez. V Sent., 03/10/2018, n. 24015 (rv. 651267-01)

¹⁰ Fonte sito web del senato – Risposte scritte ad interrogazioni pervenute dal 30 novembre al 6 dicembre 2018 - LANNUTTI: *sull'iva sulle bollette di gas e luce (4-00121) (risp. CRIPPA, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico) - Pag. 231*

¹¹ Corte di giustizia, sentenze: 23 novembre 1988, C-230/87, *Naturally yours cosmetics*; 2 giugno 1994, C33/93, *Empire sores*; 5 dicembre 2013, C- 618/11, *TVI Televisao independente SA*


direttamente connessi alla fornitura del bene ovvero siano state anticipate dal fornitore stesso del bene^[12]. Tuttavia, il ministro pur stabilendo la legittimità dell'IVA sull'accisa, considerando gli orientamenti giurisprudenziali nazionali tesi all'accoglimento dei ricorsi precisava la necessità di fare maggiore chiarezza e offrire maggiore tutela ai consumatori. Ma ad oggi non è ancora stato fatto nulla e di conseguenza l'IVA sull'accisa risulta legittima.

Particolarità legata al fatto generatore dell'accisa - ovvero all'immissione in consumo - è la classificazione economica dell'accisa come *'perdita secca'*. Secondo le teorie economistiche nel momento in cui si realizza il fatto generatore e l'accisa viene esagita, basandosi non sul costo ma sulla quantità prodotta, essa non rimane interamente pagata dai consumatori ma rimane in parte a carico dei produttori. In pratica quando la domanda è maggiore dell'offerta vengono prodotti più beni e di conseguenza a un prezzo maggiore ma una produzione minore, di conseguenza l'imposta cade più pesantemente sul consumatore, ma quando l'offerta è maggiore della domanda si crea il fenomeno opposto. I produttori fabbricano un numero maggiore di beni a un prezzo inferiore, di conseguenza parte dell'imposta cade sul produttore e non più del consumatore. Per esempio: se ho una maggiore domanda rispetto all'offerta produco 10 beni al prezzo di 2 euro l'uno con un'accisa di 1 euro a bene avrò un prezzo totale di 20 euro e un'accisa di 10. Ma se l'offerta supera la domanda produco 10 beni al prezzo di 1.50 euro l'uno con un'accisa di 1 euro a bene per un prezzo totale di 15 euro e un'accisa di 10, come si vede nella tabella sottostante.^[13]

¹² Corte di giustizia, sentenze: 28 luglio 2011, C-106/10, *Lidl & Companhia*

¹³ Antonella Corrias, Il costo della tassazione, esempio pratico dell'accisa, Master di I Livello - La "Fiscalità" nei suoi aspetti giuridici, economici e contabili^{1ª} Edizione

Offerta anelastica, domanda elastica



Per il versamento all'erario sono previsti tempi e modi diversi a seconda dei prodotti. Possono essere pagate con F24, Bonifico bancario o postale, o presso un concessionario. Riguardo ai tempi salvo alcune previsioni specifiche, in base alla tipologia di prodotto, l'art. 3 comma 4 del T.U.A. prevede che i pagamenti devono essere effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell'immissione in consumo del prodotto sottoposto ad accisa, salvo non si tratti di prodotti immessi in consumo nel mese di luglio o dicembre. Nel primo caso l'accisa deve essere pagata entro il giorno 20 di agosto, nel secondo caso a norma del D.M. 29 ottobre 2012 per i prodotti immessi in consumo fra l' 1 e il 15 dicembre l'accisa deve essere pagata entro il 18 se il contribuente utilizza l'F24, entro il 27 dicembre se effettua direttamente il pagamento in tesoreria o tramite conto corrente postale intestato a quest'ultima. Nel caso di prodotti immessi in consumo dal 16 al 31 dicembre si seguono invece le modalità ordinarie. I versamenti e gli adempimenti che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo, come disposto con l'art. 7 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106.

1.4 Prodotti sottoposti ad accisa e regimi del tributo

I prodotti sottoposti ad accisa nel territorio europeo sono indicati da particolari codici di nomenclatura combinata, che analizzeremo più avanti in un apposito